



**ORDINANZA MUNICIPALE
SULL'USO DEGLI SPAZI NEGLI STABILI AMMINISTRATIVI E
DELLE SUPERFICI COMUNALI ALL'APERTO**

Il Municipio di Riva San Vitale,

richiamati gli artt. 107 cpv. 1 lett. c), 176, 179 cpv. 1, 192 LOC,
73 e segg., Regolamento comunale,

ordina:

A. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Scopo e campo di applicazione

Il Municipio mette a disposizione di singole persone, gruppi, associazioni o altre entità, gli spazi presso gli stabili amministrativi o le superfici comunali all'aperto per riunioni, assemblee, conferenze, manifestazioni o analoghi scopi, come pure per esposizioni.

Art. 2 - Competenze

¹ La competenza per il rilascio delle autorizzazioni per l'uso degli spazi negli stabili amministrativi o delle superfici di cui all'art. 1 spetta al Municipio.

² Il coordinamento delle attività proposte compete all'Ufficio tecnico comunale il quale può essere coadiuvato dalla Cancelleria comunale.

Art. 3 – Procedura


Le richieste devono essere presentate per iscritto al Municipio, con un anticipo di almeno 15 giorni.

Art. 4 – Esigenze particolari

Eventuali disposizioni speciali o esigenze particolari devono essere sottoposte al Municipio e da questi preventivamente autorizzate.

Art. 5 – Responsabilità

Le associazioni, i gruppi, le altre entità o i singoli organizzatori, sono responsabili per eventuali danni arrecati agli spazi e alle infrastrutture messe loro a disposizione.



B. NORME DI UTILIZZO

Art. 6 – Responsabile

Le associazioni, i gruppi, le altre entità o i singoli organizzatori, devono comunicare per iscritto all'Ufficio tecnico le generalità e i recapiti della/e persona/e responsabile/i dell'adempimento degli obblighi previsti dalla presente Ordinanza.

Art. 7 – Orari

Gli orari di utilizzazione dei focoli o delle superfici all'aperto sono stabiliti nella decisione di autorizzazione e devono essere scrupolosamente rispettati.

Art. 8 - Quietè

I partecipanti alle riunioni, assemblee, conferenze o manifestazioni musicali, devono comportarsi correttamente, evitando schiamazzi, rumori fastidiosi e molesti, nel rispetto del vicinato.

Art. 9 – Ordine e pulizia

Gli spazi interni e le superfici esterne date in utilizzo devono essere riconsegnati in perfetto stato e puliti; in caso contrario, il Municipio si riserva di addebitare ai responsabili le relative spese di ripristino.

Art. 10 – Esposizioni

¹ Gli organizzatori delle esposizioni devono provvedere con personale proprio e con relativo materiale accessorio all'allestimento e alla sorveglianza delle stesse.


² Le opere esposte devono essere assicurate contro l'incendio, danni acqua, furto, ecc. dagli organizzatori delle esposizioni.

³ I quadri, le illustrazioni e il materiale informativo possono essere appesi unicamente su pannelli oppure sistemati in bacheche o altre strutture mobili, laddove disponibili. È in ogni caso vietato l'uso di chiodi, ventose, adesivi o altro direttamente sulle pareti o sulle strutture.

Art. 11 – Vendite

¹ Gli organizzatori che intendono mettere in vendita prodotti esposti devono darne preventiva comunicazione al Municipio.

² Il Municipio si riserva il diritto di percepire a favore del Comune una partecipazione fino al 5% dell'incasso lordo procurato dalle vendite.



Art. 12 – Matrimoni

¹ I matrimoni sono celebrati unicamente nella Sala del Municipio.

² Essa è ceduta a tal fine gratuitamente.

³ Nella Sala del Municipio non sono permessi rinfreschi; questi possono per contro avvenire in altre sale del Palazzo comunale, come pure all'esterno (cortile o porticato), previo pagamento della corrispettiva tassa e compatibilmente con la celebrazione di ulteriori cerimonie nel medesimo giorno.

⁴ Non è in ogni caso consentito il lancio di riso o quant'altro, né all'interno né all'esterno dell'edificio.

C. Tasse


Art. 13 – Ammontare

1. Per l'utilizzo di sale, locali o spazi esterni in genere, il Municipio preleva le seguenti tasse:

- per rinfreschi o attività analoghe in occasione di cerimonie (matrimoni, ...), oppure manifestazioni non organizzate dal Comune:
 - o Fr. 100.- al giorno o frazione di giorno per ogni locale o spazio esterno, o porzione di esso, occupato;
- per utilizzi prevalentemente commerciali o da parte di società o singoli con scopo di lucro:
 - o Fr. 300.- al giorno o frazione di giorno per ogni locale o spazio esterno, o porzione di esso, occupato;
- per l'utilizzo in occasione di esposizioni o mostre, non organizzate dal Comune:
 - o Fr. 10.- al giorno o frazione di giorno per la sala principale del sottotetto del Palazzo comunale o porzione di essa;
 - o Fr. 5.- al giorno o frazione di giorno per ciascun'altra sala o locale o spazio esterno comunale o porzione di esso.

2. Per l'utilizzo della superficie esterna del Lido comunale da parte di privati, associazioni, gruppi, singole persone o altre entità, il Municipio preleva le seguenti tasse:

- durante la stagione balneare, di regola previo accordo con la gerenza della mensa:
 - o Fr. 250.- al giorno o frazione di giorno per l'intera superficie esterna;
 - o Fr. 150.- al giorno o frazione di giorno per una superficie esterna inferiore al 50% del totale, rispettivamente Fr. 70.- se concessa dalle ore 19.00 fino alle ore 23.00.
- durante il periodo di chiusura della struttura balneare, quando la superficie è fruibile quale parco pubblico:
 - o Fr. 150.- al giorno o frazione di giorno per l'intera superficie esterna (compresi servizi);



- o Fr. 100.- al giorno o frazione di giorno per una superficie esterna inferiore al 50% del totale (compresi servizi), rispettivamente Fr. 40.- se concessa dalle ore 17.00 fino alle ore 21.00.
3. Per l'utilizzo di spazi scolastici, compresa la palestra, è applicabile per analogia e per tutto quanto non contemplato nella presente Ordinanza il Regolamento cantonale per l'uso degli spazi scolastici e degli impianti sportivi dello Stato, comprensivo delle relative tasse.

Art. 14 – Esenzioni

¹ Il Municipio può concedere a titolo gratuito l'utilizzo di sale, locali o spazi esterni comunali, previa richiesta scritta, per riunioni, assemblee, conferenze, piccole esposizioni o proposte d'informazione culturale promosse da enti locali o simili oppure da associazioni del Borgo.

² Il Municipio concede gratuitamente sale, locali o spazi esterni comunali alle associazioni e ai partiti o gruppi politici, con sede a Riva San Vitale, per le necessità legate alla loro attività (riunioni, manifestazioni,...); rimane riservata la facoltà di richiedere la rifusione delle eventuali spese (allacciamenti e consumo elettricità, acqua, ...).

³ L'esenzione figurante al cpv. 2 non è applicabile in caso di utilizzo della superficie del Lido comunale durante la stagione balneare.

Art. 15 – Casi particolari e di poca importanza

¹ Per usi particolari più o meno intensivi dell'area pubblica non previsti dalla presente Ordinanza, la tassa viene fissata di volta in volta dal Municipio secondo la norma che più si avvicina al caso specifico.

² Per casi di poca importanza, la tassa periodica può essere trasformata in tassa unica.

Art. 16 – Cumulabilità e tassa di decisione

¹ Le tasse per l'uso di sale, locali e superfici all'aperto possono essere cumulabili ad altre tasse.

² In particolare, può essere fatturata, ogni volta, una tassa di decisione fino a Fr. 150.-, a dipendenza della complessità della pratica e del tempo necessario per istruirla, nonché del vantaggio ottenuto dal richiedente.

D. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17 – Dinieghi e contravvenzioni

¹ L'uso dei locali o delle superfici all'aperto può essere rifiutato a coloro che si sono resi responsabili della violazione della presente Ordinanza.

² Resta riservata la procedura di contravvenzione ai sensi degli artt. 145 e seg. LOC.



Art. 18 – Disposizioni abrogative e sussidiarie

¹ Sono abrogate le disposizioni, contenute in ordinanze municipali, incompatibili o contrarie alle presenti.


² Rimane riservata l'Ordinanza municipale che disciplina l'occupazione del Centro sportivo comunale del 28 aprile 2010, applicabile in quell'ambito quale normativa speciale. Le tasse d'utilizzo delle strutture del Centro sportivo, sono per contro stabilite in base agli articoli 14, 15 e 16 della presente Ordinanza.

Art. 19 – Pubblicazione ed entrata in vigore

¹ In ossequio all'art. 192 LOC, la presente ordinanza è pubblicata agli albi comunali dal 7 al 21 maggio 2013, periodo entro il quale è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato contro le disposizioni in essa contenute.

² Trascorso infruttuoso il termine di ricorso di cui al paragrafo precedente, essa entra immediatamente in vigore.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:  Fausto Medici

Il Segretario:  Giuseppe Zariatti



Riva San Vitale 2 maggio 2013

RM n. 140 del 30 aprile 2013